

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili

(62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili

(481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'

(589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'

(1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **PASTORE(FI)**, osservando che il tema delle unioni civili presenta aspetti giuridici, morali e politici di grande rilievo, ricorda che l'argomento fu affrontato anche nella passata legislatura. In quell'occasione furono discusse questioni relative alla convivenza e ai diritti reciproci che sorgono a seguito di rapporti di natura affettiva non sanciti nel vincolo matrimoniale, ma non si parlò mai di un riconoscimento pubblicistico di tali unioni nel senso di offrire loro una tutela equiparabile a quella prevista per la famiglia.

Il senatore ritiene che l'ordinamento giuridico sia già in grado di offrire risposte a tali situazioni, potendo essere eventualmente affrontata una ricognizione in ordine alle possibili ulteriori ed articolate soluzioni normative per ampliare lo spettro dei diritti individuali in tale materia. A suo avviso però il Governo, presentando alle Camere il disegno di legge sulle unioni civili, ha esasperato lo scontro politico caricando ideologicamente tali questioni ed ha impedito così una soluzione moderata e condivisa del problema.

L'oratore rileva che, alla luce dei principi costituzionali, non sia possibile disciplinare un istituto giuridico alternativo ed equiparabile alla famiglia così come essa è riconosciuta e tutelata all'articolo 29. Qualsiasi soluzione che attribuisca i medesimi diritti della famiglia ad un'altra formazione fondata su vincoli affettivi rischia inevitabilmente di compromettere la tenuta del modello definito dall'articolo 29 della Carta costituzionale.

L'oratore passa quindi ad esaminare il disegno di legge n. 1339, rilevando come esso sia il frutto di un compromesso di basso profilo tra culture politiche confliggenti. Egli infatti osserva che mentre la prima parte del disegno di legge tenta di configurare la convivenza come una

situazione di mero fatto, così da negare qualsiasi possibile equiparazione tra l'unione civile e la famiglia tradizionale, nella seconda parte dalla convivenza stessa si fanno discendere diritti e doveri sostanzialmente propri del rapporto di coniugio. La fattispecie giuridica che risulta da tale *monstrum* legislativo si configura inevitabilmente come una soluzione alternativa alla famiglia così come definita dall'articolo 29. Solo quest'ultima giustifica i diritti, gli obblighi, le potestà per essa previsti, in ragione della rilevante funzione sociale che la famiglia svolge.

Ad avviso dell'oratore tutti gli istituti giuridici che afferiscono alla famiglia si giustificano proprio in ragione del presupposto pubblicistico costituito dalla creazione di una struttura sociale *ad hoc* che la Costituzione riconosce quale cellula fondamentale della società.

Il senatore ritiene quindi che tutti i diritti previsti nel disegno di legge di iniziativa governativa si rinvencono già in molte leggi speciali attualmente vigenti e non necessiterebbero di una ulteriore codificazione, se non fosse chiaro l'intento di dare ingresso surrettiziamente nell'ordinamento ad una formazione sociale parafamigliare. A conferma di tale mal celato proposito, l'oratore si sofferma sulle norme in materia di diritti successori che, introducendo una nuova figura di legittimario, paradossalmente tendono ad estendere a situazioni di convivenza un modello patriarcale di famiglia, all'interno del quale le quote di legittima trovavano rilevanti giustificazioni sociali, laddove sarebbe stato preferibile intervenire nel senso di accrescere la quota disponibile dell'asse ereditario.

Chiaramente ispirato a un tentativo di impropria equiparazione tra unione di fatto e famiglia è pure l'attribuzione della pensione di reversibilità del convivente superstite. Tale istituto si giustifica esclusivamente nell'ambito del rapporto di coniugio, caratterizzato, per sua natura, dalla durata e dalla esigenza - anche in caso di premorienza di uno dei coniugi - di consentire ai componenti superstiti del nucleo familiare di mantenere il medesimo tenore di vita.

In conclusione il senatore ritiene che altre dovrebbero essere le soluzioni al problema delle convivenze. In particolare egli ritiene debba essere preferita la soluzione di affidare all'autonomia contrattuale delle parti, ai sensi dell'articolo 1322, comma 2, del codice civile, la definizione dei rapporti patrimoniali tra chi legittimamente decide di non accedere al matrimonio, preferendo convivere.

Il senatore **BANTI** (*Ulivo*) rileva quanto sia risalente nel tempo la discussione sulla disciplina giuridica delle famiglie di fatto, ricordando al riguardo un importante convegno svoltosi nel 1976 proprio su questo argomento. Egli rileva che l'attualità del tema emerge dalla numerosa legislazione speciale in materia familiare prodotta in Italia a partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e che ha trovato una seppur indiretta conferma nella recente legge in tema di procreazione medicalmente assistita. Al riguardo l'oratore richiama l'articolo 5 della legge n. 40 del 2004 il quale equipara sostanzialmente i conviventi ai coniugi in ordine ad un aspetto centrale della vita di coppia quale è quello della procreazione.

Il senatore ricorda inoltre la copiosa e ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che ha definito, evidenziandone le differenze rispetto alla famiglia tradizionale, i caratteri tipici della convivenza *more uxorio*, per sua natura caratterizzata da un'*affectio* simile a quella che lega i coniugi ma priva del carattere di stabilità e di certezza proprio delle relazioni familiari.

Accanto alla evoluzione legislativa e giurisprudenziale il senatore mette in luce le profonde trasformazioni della società, osservando come i processi di globalizzazione abbiano alimentato un'esigenza di semplificazione delle procedure e degli istituti in ambiti che attengono alla vita e alla libertà individuale.

Auspiciando che il Parlamento tenga conto di tali mutati contesti nel momento in cui decide di rispondere alle molteplici attese della società, l'oratore si interroga sulla opportunità di tipizzare, con una legge *ad hoc*, un rapporto - quale quello proprio dell'unione di fatto - che sarebbe più opportuno affidare alla autonomia contrattuale. Al riguardo egli osserva come già siano socialmente tipizzati, nella prassi contrattuale, accordi di convivenza che sostanzialmente consentono di risolvere le questioni patrimoniali tra chi convive, senza costringere questi ultimi a accedere alle farraginose procedure previste dal disegno di legge di iniziativa governativa.

La soluzione contrattuale non può risolvere le questioni afferenti alla pensione né quelle di natura più propriamente pubblicistica, come l'assegnazione degli alloggi popolari. Quanto al primo aspetto, l'oratore osserva che la normativa pensionistica non può che esclusivamente riguardare - anche per ragioni di certezza giuridica e per evitare facili frodi - il rapporto di coniugio, mentre, in ordine alla seconda questione, essendo la gran parte della materia di competenza degli enti locali, già la normativa di alcune regioni ha preso in considerazione anche le coppie di fatto. L'oratore conclude auspicando che la discussione si liberi delle indebite

contrapposizioni ideologiche e si muova serenamente alla luce di una laica e obiettiva riflessione sulle reali esigenze della società.

La senatrice **ALBERTI CASELLATI (FI)** osserva preliminarmente che il disegno di legge di iniziativa governativa in tema di unioni civili è il frutto di un compromesso politico di basso profilo fra le diverse anime di una coalizione profondamente divisa al suo interno, dal quale è scaturito un istituto giuridico ibrido e profondamente contraddittorio.

La senatrice rileva che l'oggetto del disegno di legge non sia tanto il riconoscimento di diritti e doveri individuali, tra l'altro in larga parte già rinvenibili nell'ordinamento vigente, quanto piuttosto la tipizzazione della stabile convivenza come struttura sociale ulteriore rispetto al modello di famiglia disciplinato all'articolo 29 della Costituzione.

Il fondamento costituzionale delle unioni di fatto sembra rinvenirsi, ad avviso dei suoi sostenitori, nell'articolo 2 della Costituzione, laddove la Repubblica riconosce le formazioni sociali, richiedendo altresì l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà. Al riguardo la senatrice rileva che il concetto di formazione sociale non può esser ridotto ad una mera riproposizione, in scala minore, della famiglia, essendo la formazione sociale una realtà molto più ampia che comprende una pluralità di situazioni, solo in taluni casi caratterizzati da relazioni affettive e che si giustifica in ragione del fatto che ciascun individuo vive in una rete di relazioni, in comunità di vita e di lavoro, in aggregazioni coese. Ritiene quindi incomprensibile la ragione che ha spinto i presentatori del disegno di legge a scegliere, fra tutte le formazioni sociali meritevoli di tutela, esclusivamente quelle che più assomigliano alla famiglia per il carattere della dualità, trascurando altri rapporti, come quelli fra amici, fra soci, quelli fra religiosi, fra badanti e badati, fra amanti. Queste persone sono spesso unite da vincoli affettivi molto più forti di quelli che uniscono i conviventi.

L'oratrice, ribadendo la sua critica ad ogni tentativo di offrire veste giuridica organica a situazioni di fatto, rileva come tale tentativo possa creare le premesse per accentuare la confusione sociale e minare la tutela giuridica degli individui nei più quotidiani aspetti dell'agire, senza considerare oltretutto che il tentativo di costruire accanto alla famiglia un'altra artificiale formazione sociale lede lo spazio giuridico riconosciuto a quella che il costituente ha definitivamente società naturale fondata sul matrimonio.

L'oratrice rileva altresì che il disegno di legge n. 1339 costituisce anche un grave *vulnus* alla certezza dei rapporti giuridici, alla tutela dei terzi, alla circolazione dei beni in cui oggi hanno rilievo solo i rapporti di coniugio, ma in cui domani potranno essere considerati anche altri tipi di rapporti, presuntivamente fondati su legami affettivi. Con ciò da una parte si trascura la molteplicità delle formazioni sociali tutelate all'articolo 2 della Costituzione, mentre dall'altra si dimentica che la Carta fondamentale protegge in maniera più intensa solo la famiglia.

Quanto ai diversi diritti attribuiti ai conviventi dal disegno di legge di iniziativa governativa, l'oratrice si interroga sulle ragioni di una scelta che non tiene conto della complessa realtà sociale nella quale altri rapporti meritano riconoscimenti di varia natura, sia per quanto concerne i diritti di assistenza in caso di malattia o di ricovero, sia per quanto riguarda il diritto di decidere della donazione degli organi, come pure le modalità del trattamento del corpo, le celebrazioni funerarie, nonché l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o di residenza pubblica.

Invece di costituire un tentativo di estensione di diritti e di tutele al più ampio numero possibile di cittadini, il disegno di legge sulle unioni civili rischia di provocare - osserva l'oratrice - danni molto gravi, alimentando la litigiosità tra conviventi e parenti, anche perché incerti sono i confini fra coabitazione e convivenza e non ben definibili, sul piano giuridico, sono i concetti di stabilità, di affetto, di solidarietà materiale e morale.

In conclusione la senatrice, ribadendo la sua profonda contrarietà a questo tipo di interventi normativi, ammonisce sui rischi che operazioni politiche di questo tipo possono comportare, essendo poi particolarmente difficile tornare indietro.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,50.